



SCHEDA INFORMATIVA

Le regole sulle manifestazioni a premio (DPR 26 ottobre 2001, n. 430)

- Definizione (art. 1)** Le manifestazioni a premio sono iniziative promozionali che si concretizzano attraverso lo strumento della promessa e dell'assegnazione di premi in correlazione o meno all'acquisto di un bene e/o di un servizio.
- Tipologia (artt. 1, 2, 3)** Le manifestazioni a premio si suddividono in due tipi di iniziative:
- i concorsi a premio, in cui l'attribuzione dei premi dipende dalla sorte, da qualsiasi congegno, dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti;
 - le operazioni a premio, in cui l'attribuzione dei premi è condizionata all'acquisto o alla vendita di un determinato quantitativo di prodotti e/o di servizi.
- I soggetti promotori (art. 5)** I soggetti legittimati a promuovere manifestazioni a premio sono imprese produttrici o commerciali fornitrici o distributrici dei beni o dei servizi promozionati, nonché le organizzazioni rappresentative dell'associazionismo economico tra imprese costituite sotto forma di consorzi e di società anche cooperative.
Possono indire manifestazioni a premio anche imprese straniere che non hanno sede stabile in Italia, attraverso un proprio rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi dell'art. 17 della normativa IVA (rappresentante fiscale).
Le manifestazioni a premio possono essere svolte anche in associazione tra più aziende
- I soggetti delegati (art. 5, c. 3)** I soggetti promotori possono delegare agenzie di promozione od operatori professionali a rappresentarli in tutti gli adempimenti amministrativi relativi alle manifestazioni.
- I destinatari (art. 1, c. 4)** Sono destinatari delle manifestazioni a premio i consumatori finali ed altri soggetti quali i rivenditori, gli intermediari, i concessionari, i collaboratori ed i lavoratori dipendenti.
- I premi messi in palio (art. 4)** I premi possono consistere in beni (anche immobili), servizi, sconti di prezzo e documenti di legittimazione di cui all'articolo 2002 del codice civile, giocate del lotto o biglietti delle lotterie nazionali.
Non possono costituire premio: il denaro, i titoli dei prestiti pubblici e privati, i titoli azionari, le quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento e le polizze di assicurazione sulla vita.
- La durata (art. 1, c. 3)**
- Per i concorsi il termine massimo di durata è di un anno, ivi compresa anche l'individuazione dei vincitori.
 - Per le operazioni a premio la durata massima è di cinque anni dall'inizio della manifestazione, comprese le operazioni di individuazione dei vincitori e di richiesta dei premi.

Le esclusioni (art. 6)

Non si considerano manifestazioni a premio:

- i concorsi indetti esclusivamente per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi commerciali o industriali, nei quali il conferimento del premio ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività;
- le manifestazioni indette da emittenti televisive solo nel caso in cui è previsto che i premi siano assegnati agli spettatori presenti nello studio, ovvero a qualunque condizione, per quelle poste in atto da emittenti radiofoniche, semprechè l'iniziativa non sia svolta per promuovere prodotti o servizi di altre imprese;
- le sole operazioni a premio con premi costituiti da quantità aggiuntive di prodotti promozionati, da sconti sul prezzo di prodotti e di servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso, purché essi non siano offerti per incentivare il primo acquisto;
- le manifestazioni nelle quali i premi siano costituiti da oggetti di minimo valore come piccoli gadgets tipo lapis, bandierine, calendari od oggetti simili ed il loro conferimento non sia condizionato alla natura o all'entità dell'acquisto;
- le manifestazioni in cui i premi siano destinati ad enti o istituzioni pubbliche che abbiano finalità eminentemente sociali e benefiche (scuole, ospedali, ecc.).

Gli adempimenti a carico dei promotori (art. 10)

Lo svolgimento delle manifestazioni a premio **non richiede autorizzazioni** specifiche ed i principali obblighi previsti sono:

- per i concorsi a premio, una preventiva "comunicazione di svolgimento" al Ministero, tramite l'apposito modello Prema CO/1, cui va allegato il regolamento e la documentazione originale relativa alla cauzione prestata a garanzia dei premi promessi;
- per le operazioni a premio, la redazione, sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del regolamento della manifestazione da conservare presso la sede della ditta promotrice per un anno oltre il termine dell'iniziativa e l'invio al Ministero, in allegato al modello Prema OP/1, della documentazione originale relativa alla cauzione prestata a garanzia dei premi promessi.

Il regolamento (artt. 10 e 11)

Prima di iniziare una manifestazione a premio i promotori predispongono un apposito regolamento nel quale devono essere indicati il soggetto o i soggetti promotori, la durata, l'ambito territoriale, le modalità di svolgimento, la natura e il valore indicativo dei singoli premi messi in palio, il termine della consegna degli stessi nonché, per i soli concorsi a premio, i dati delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale alle quali devolvere i premi non richiesti o non assegnati.

La cauzione (art. 7)

Al fine di garantire la corresponsione dei premi promessi, i soggetti che intendono svolgere una manifestazione a premio prestano cauzione (tramite deposito in Tesoreria Provinciale dello Stato o fidejussione bancaria o assicurativa in bollo e con firma autenticata) a favore del Ministero, con scadenza non inferiore ad un anno dalla conclusione della manifestazione ed in misura pari:

- per i concorsi: al 100 per cento del valore dei premi promessi;
- per le operazioni a premio: al 20 per cento del montepremi previsto ed è esclusa quando il premio viene corrisposto unitamente al prodotto o servizio promozionato.

La cauzione si intende svincolata dopo dodici mesi dal termine della manifestazione, o, solo per i concorsi, decorsi 180 giorni dalla trasmissione al Ministero del processo verbale di chiusura.

L'individuazione vincitori (art. 9)

L'individuazione dei vincitori (per sorte o abilità) dovrà essere effettuata alla presenza di un notaio o del "responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica" competente per territorio presente presso ciascuna Camera di Commercio.

Andrà da essi redatto un apposito verbale secondo lo schema predisposto da questo Ministero.

I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, devono essere devoluti alle Onlus indicate nel regolamento.

Il processo verbale di chiusura (art. 9, c. 4)

Nei concorsi a premio, espletate le operazioni di consegna dei premi e le eventuali devoluzioni alle Onlus indicate, va fatto redigere, da un notaio o dal responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica presente presso la Camera di Commercio competente per territorio, il processo verbale di chiusura della manifestazione, compilato secondo lo schema-tipo (Prema CO/PV) predisposto dal Ministero al quale è trasmesso tempestivamente, insieme al modello Prema CO/2 (di riscontro contabile).

Lo svincolo anticipato della cauzione (art. 7, c. 4)

Il Ministero, verificato - anche tramite il verbale di chiusura - il regolare svolgimento della manifestazione, dispone lo svincolo della cauzione prestata ovvero ne determina l'incameramento totale o parziale qualora:

- per i concorsi, risultino commesse violazioni relative alla consegna dei premi;
- per le operazioni, siano accertati, d'ufficio o a seguito di denuncia, la mancata corresponsione dei premi promessi.

Al fine di ottenere lo svincolo anticipato della cauzione, i promotori delle operazioni a premio, dopo la conclusione della manifestazione, consegnati i premi a tutti gli aventi diritto, possono avanzare apposita richiesta, supportata da idonea dichiarazione sul regolare svolgimento dell'iniziativa e sulla consegna dei premi.

Le manifestazioni vietate (art. 8)

Non è consentito lo svolgimento di manifestazioni a premio, quando:

- il loro congegno non garantisce la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, in quanto consente al soggetto promotore o a terzi di influenzare l'individuazione dei vincitori oppure rende illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa;
- vi è elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, in quanto il prezzo richiesto è superiore al valore commerciale del bene il cui acquisto costituisce il presupposto per la partecipazione alla manifestazione a premio;
- vi è turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai principi comunitari;
- si promuovono prodotti per i quali sussistono divieti o limitazioni alla pubblicità o altre forme di comunicazione commerciale;
- sono violate le disposizioni del DPR 26 ottobre 2001, n. 430, tranne quelle di cui all'art. 10, comma 1.

I Controlli (art. 12)

L'attività di controllo amministrativo è attribuita a questo Ministero, rimane di competenza dell'Amministrazione finanziaria il controllo sugli adempimenti di natura fiscale.

Il Ministero effettuerà il controllo sulle manifestazioni a campione, se disposto d'ufficio, o su segnalazione di soggetti interessati. Nel caso venissero individuate violazioni, il Ministero comunica le proprie osservazioni ed assegna un termine di 15 giorni all'azienda per presentare le proprie argomentazioni a difesa e le proposte per rimuovere le cause delle violazioni contestate. Non ritenendo valide le argomentazioni dedotte il Ministero disporrà entro 60 giorni un provvedimento di cessazione dell'iniziativa.

Ai soli fini del controllo e verifica dell'elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse, la L. 24/11/2003, n. 326, art. 39, punto 13 quater, ha attribuito la competenza al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS).

Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio, disciplinato dall'articolo 8, comma 2, e del successivo articolo 12, comma 2, del DPR 430/2001, è rivolto alla tutela del corretto svolgimento delle manifestazioni a premio e del connesso interesse dei soggetti che a queste partecipano.

Le relative sanzioni vengono stabilite dall'art. 124 R.D.L. 19/10/1938, n. 1933, convertito con modificazioni, nella L. 5/6/1939, n. 973, come sostituito dal comma 5, lett. c), dell'art. 19 della L. 27/12/1997, n. 449, secondo lo schema seguente:

Violazioni	Sanzioni
▪ effettuazione di manifestazioni vietate	▪ da una a tre volte l'ammontare dell'IVA dovuta per un importo comunque non inferiore a € 2.582,28. Pubblicazione, a spese del promotore, attraverso i mezzi di comunicazione individuati dal Ministero, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata
▪ continuazione della manifestazione quando ne è vietato lo svolgimento	▪ sanzione precedente raddoppiata
▪ effettuazione di concorsi a premio senza invio della comunicazione o comunicazione priva del regolamento o della documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione	▪ da € 2.065,83 a € 10.329,14
▪ comunicazione inviata successivamente all'inizio della manifestazione, ma prima della constatazione di eventuali violazioni	▪ riduzione al 50% della sanzione prevista
▪ effettuazione del concorso con modalità difformi da quelle indicate nella comunicazione e nel regolamento ad essa allegato	▪ da € 1.032,91 a € 5.164,57